



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FIRENZE

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1) Ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28/10, il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in via esclusiva, della attività dell'O.M.A. nella mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti, nelle materie inerenti la professione di architetto, pianificatore, paesaggista e a titolo esemplificativo distanze legali, apposizione di termini e regolamento di confini, infiltrazioni, divisione ereditaria, scioglimento di comunione immobiliare, contratti di opera e di appalto per esecuzione di opere edili (a titolo esemplificativo edificazioni, ristrutturazioni, interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di immobili, installazione di impianti, restauro architettonico, opere strutturali), contratti di prestazione d'opera intellettuale aventi ad oggetto la progettazione e la direzione dei lavori (opere di urbanizzazione, opere edili, impiantistica, arredamento d'interni, arredo urbano, bioarchitettura, edilizia sostenibile), la redazione di computi metrici estimativi, i rilievi strumentali topografici e planimetrici, la presentazione di pratiche edilizie e catastali, le certificazioni sugli immobili (regolare costruzione, di abitabilità, di agibilità), la valutazione di impatto acustico, la relazione paesaggistica, lo studio di impatto ambientale, la sicurezza dei cantieri, la sicurezza sui luoghi di lavoro, stima di immobili, disegno industriale. La qualificazione dell'oggetto della controversia e l'indicazione del relativo valore spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.



1.2) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile. Il presente regolamento troverà applicazione anche nell'ipotesi di procedure di conciliazione attivate su richiesta/invio del Giudice dell'eventuale procedimento civile pendente.

1.3) Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2010 la domanda di mediazione è depositata da una delle parti presso l'Organismo ove il Foro di Firenze sia territorialmente competente per la controversia. Su accordo delle parti la domanda di mediazione può essere depositata presso l'Organismo anche se per la controversia sia territorialmente competente un altro Foro diverso da quello di Firenze.

1.4) L'Organismo si impegna a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

2.1) Il procedimento di mediazione si attiva con il deposito di una **domanda** presso la Segreteria dell'Organismo di Conciliazione (d'ora in poi OMA). Il modulo di domanda reperibile sul sito internet può essere depositato in forma cartacea presso la segreteria ovvero trasmesso tramite posta elettronica certificata corredato dalla documentazione necessaria.

La domanda potrà essere presentata anche in forma libera.

La domanda deve contenere:



- 1) Il nome dell'Organismo di Mediazione;
- 2) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- 3) L'oggetto della lite;
- 4) Le ragioni della pretesa;
- 5) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile
- 6) La scelta di partecipare alla mediazione in presenza oppure telematicamente da remoto.

2.2) La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda sia incompleta o carente, la Segreteria invita la parte attivante a provvedere alle necessarie integrazioni entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

Quando la domanda è completa, la Segreteria la comunica al Responsabile dell'Organismo che designa il mediatore e fissa la data del primo incontro tra le parti che dovrà avere luogo non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti.

2.3) Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata redatta in conformità alle prescrizioni del DM 180/2010 art. 16 e successive modificazioni e integrazioni nonché riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti di OMA.



Le parti assumono responsabilità personale riguardo al rispetto del dovere di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 28/2010.

2.4) Ciascuna parte al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio della mediazione e le spese per lo svolgimento del primo incontro pari ad € 40,00 oltre iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 oltre iva per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA

3.1) La Segreteria di OMA amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione e sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza come stabilito dal D.Lgs. 28/2010.

3.2) La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative a:

- numero d'ordine progressivo
- dati identificativi delle parti
- oggetto della controversia
- mediatore designato
- data di inizio e durata del procedimento e il relativo esito



- modalità di svolgimento della mediazione.

La Segreteria dell'Organismo conserva copia, anche informatica, degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

3.3) La Segreteria verifica l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione, provvedendo anche di ufficio a richiedere l'integrazione di quanto non pervenuto.

La Segreteria annota la domanda nell'apposito registro e comunica alle parti o alle altre parti invitate: a) la domanda di mediazione allegando il relativo modulo per l'adesione della parte invitata; b) il nominativo del mediatore designato; c) la data e il luogo dell'incontro di mediazione d) la modalità di svolgimento della mediazione (ovvero se in presenza o telematica da remoto) scelta dalla parte attivante.

3.4) Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte attivante può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione, fermo l'obbligo dell'Organismo di procedere in conformità al presente articolo.

3.5) La parte invitata trasmette alla Segreteria il modulo di risposta reperibile sul sito internet depositandolo in forma cartacea ovvero trasmettendolo tramite posta elettronica certificata corredato dalla documentazione necessaria, comunicando se intendere partecipare e in quale modalità ovvero se in presenza o in modalità telematica da remoto.

3.6) La segreteria provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato e a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione. Ove la mediazione non verta in talune delle materia di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 o non



sia delegata, in caso di mancata adesione della parte invitata e su richiesta della parte attivante, la Segreteria provvederà a rilasciare una dichiarazione di conclusione del procedimento di mediazione senza alcun ulteriore costo.

3.7) Su richiesta della parte istante del procedimento la Segreteria attesta per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento nelle mediazioni volontarie.

ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE

4.1) Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la definizione della controversia. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.

4.2) Il Responsabile dell'Organismo nomina il mediatore fra i nominativi inseriti nell'elenco dell'organismo in base ai seguenti criteri. Il conferimento dell'incarico avviene valutando prioritariamente le competenze tecniche specifiche richieste in relazione alla materia, all'oggetto, alla complessità e al valore della controversia.

4.3) La specifica competenza tecnica viene desunta dal tipo di laurea conseguito, dall'iscrizione del mediatore architetto nella sezione A o B dell'Albo Professionale, e dall'esperienza professionale che il mediatore attesta di aver maturato.

4.4) La competenza in materia di mediazione viene desunta dal percorso formativo e di aggiornamento che il mediatore attesta di aver compiuto e dall'esperienza maturata anche presso altri Organismi di Conciliazione.

4.5) La designazione del mediatore, a parità di competenze tecniche e di mediazione, avviene in base a criteri di turnazione e disponibilità. I mediatori con anzianità d'iscrizione all'Albo



Professionale inferiore ai cinque anni potranno essere designati solo per le controversie di valore inferiore a Euro 10.000.

4.6) Qualora le parti nei rispettivi moduli di domanda e di risposta indichino di comune accordo il nominativo del mediatore, il Responsabile designerà tale professionista salvo comprovate ragioni di incompatibilità.

4.7) I mediatori iscritti nell'elenco svolgono la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'OMA e allegato al presente Regolamento.

ARTICOLO 5 – CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E GARANZIE DI IMPARZIALITA' DEL MEDIATORE

5.1) Il mediatore non può accettare la nomina quando si trovi in una delle condizioni che pregiudicano la sua indipendenza imparzialità o neutralità descritte nel Codice Etico. In ogni caso il mediatore deve comunicare all'Organismo ed alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con le parti o i difensori che possano incidere sulla sua imparzialità ed indipendenza.

5.2) Il mediatore è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

ARTICOLO 6 - SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

6.1) Il Responsabile dell'Organismo provvede alla sostituzione del mediatore quando:

- una delle parti lo richieda, in base a giustificati motivi e l'istanza risulti accoglibile;
- il mediatore, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico con dichiarazione scritta e idoneamente motivata.



6.2) Qualora l'incarico di mediazione sia stato assegnato al Responsabile dell'Organismo alla sostituzione provvede il Presidente dell'Ordine.

6.3) Ove la sostituzione del mediatore non sia dovuta a sua colpa e sia intervenuta dopo che egli abbia accettato l'incarico ed avviato la trattazione del procedimento, al mediatore saranno comunque riconosciuti i compensi previsti dal presente Regolamento, per la parte di attività svolta.

ARTICOLO 7 - PROCEDIMENTO

7.1) Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove ritenuto necessario il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

7.2) Nella mediazione obbligatoria di cui all'art.5 primo comma D.Lgs. 28/2010, nella mediazione delegata dal giudice ai sensi dell'art. 5 quater D.Lgs. 28/2010 e nell'ipotesi di mediazione su clausola contrattuale o statutaria di cui all'art. 5 sexies del D.Lgs. 28/2010, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nelle altre ipotesi ovvero in ipotesi di mediazione volontaria (ovvero in ipotesi di mediazione che non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale) le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.



7.3) Il procedimento di mediazione si svolge in presenza presso la sede dell'OMA oppure telematicamente da remoto.

7.4) Per esigenze specifiche del caso concreto su accordo delle parti e del mediatore e del Responsabile dell'Organismo è possibile svolgere l'incontro di mediazione in presenza presso un luogo diverso dalla sede dell'OMA.

7.5) L'incontro si tiene nella data comunicata alle parti.

7.6) In caso di richieste di proroga del primo incontro, ricevuto l'invito alla mediazione, la parte istante e la parte invitata, quest'ultima dopo aver comunicato la propria risposta di accettazione e corrisposto le spese di avvio, potranno chiedere il rinvio del primo incontro "incontro preliminare". Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso.

7.7) Il rinvio degli incontri successivi al primo e di ogni incontro la cui data sia stata individuata di comune accordo tra le parti può essere richiesto con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi mediante istanza congiunta delle parti contenente l'individuazione di tre nuove date per consentire il regolare e ordinato svolgimento delle procedure.

7.8) Durante il primo incontro, il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione ed invita le parti, ed i loro difensori se presenti, a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

7.9) Alla conclusione della fase di primo incontro il mediatore redige verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti in cui attesta la dichiarazione di ciascuna parte e dei rispettivi avvocati ove previsti o presenti di proseguire o meno la procedura di mediazione.



7.10) In caso di consenso di tutte le parti a procedere alla mediazione, il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

7.11) Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza previo accordo scritto delle parti. Detto termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa in caso di mediazione delegata.

7.12) Agli incontri di mediazione possono essere presenti dei mediatori in tirocinio, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale disciplinato dalla normativa vigente.

ART. 8 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

8.1) Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore redige relativo verbale al quale viene allegato il testo dell'accordo medesimo. Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

8.2) Quando, diversamente, le parti non raggiungono un accordo il mediatore designato ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta conciliativa da allegare al verbale. Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nel verbale il mediatore dà atto



della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

8.3) In caso di mancata adesione e/o partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta e il verbale – su espressa richiesta della parte presente – darà atto della mancata adesione e/o partecipazione.

8.4) In caso di partecipazione al procedimento di mediazione da parte di un Condominio in persona dell'amministratore – quale soggetto legittimato *ex lege* ai sensi dell'art. 5 ter comma 1 del D.Lgs. 28/2010 - il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale deve deliberare entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine la conciliazione si intende non conclusa.

8.5) Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

ART. 9 MEDIAZIONE TELEMATICA

9.1) Ciascuna parte può chiedere, rispettivamente (la parte attivante) nella domanda di avvio della mediazione e (la parte invitata) nel modulo di adesione, di partecipare alla mediazione telematicamente da remoto anziché in presenza.

9.2) A tal fine è necessario che i soggetti richiedenti siano muniti di adeguati mezzi informatici: computer ovvero altra apparecchiatura dotata di webcam, microfono, adeguata connessione internet. Inoltre i soggetti richiedenti devono essere in possesso di un dispositivo di firma



elettronica certificata o, quanto meno, del c.d. SPID di secondo livello. In caso di mediazione volontaria ove la parte non sia assistita da un avvocato la medesima dovrà disporre anche di un indirizzo di posta elettronica certificata.

9.3) Qualora la parte sia assistita da un avvocato e non disponga di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata la medesima dovrà autorizzare – in sede di domanda o di adesione - espressamente l'Organismo ad inviare tutte le comunicazioni relative al procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio avvocato.

9.4) Quando la mediazione si svolga in modalità telematica ciascun verbale del procedimento deve essere sottoscritto digitalmente dalla parte che ha aderito a tale modalità di svolgimento della procedura, oltre che dal mediatore e dagli eventuali avvocati.

9.5) Gli incontri per una o entrambe le parti si svolgeranno in collegamento da remoto audiovisivo. Il sistema di collegamento audiovisivo utilizzato dall'Organismo assicura la contestuale, effettiva, e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

9.6) In ogni caso a conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti (che hanno scelto la modalità di svolgimento della mediazione da remoto, per la sottoscrizione digitale) per la sottoscrizione mediante firma digitale o mediante il cd. Spid di livello 2 quale altra tipologia di firma elettronica qualificata.

9.7) Nei casi di cui all'art. 5 comma 1, di cui all'art. 5 sexies e quando la mediazione è demandata dal Giudice il documento è inviato anche agli avvocati delle parti che lo sottoscrivono digitalmente.



9.8) Infine, il documento sottoscritto secondo le predette modalità è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati ove nominati, e alla segreteria dell'Organismo.

9.9) Nel caso in cui soltanto una delle parti abbia richiesto lo svolgimento della mediazione in modalità telematica i verbali potranno essere sottoscritti dall'altra parte mediante firma analogica che dovrà essere apposta alla presenza di tutti i partecipanti alla mediazione, anche se collegati da remoto. In ogni caso gli Avvocati sottoscriveranno, a mezzo firma digitale, il verbale conclusivo sottoscritto preventivamente dal proprio assistito, trasmettendo il relativo file a mezzo posta elettronica certificata all'Organismo. Nel caso di sottoscrizione analogica della parte, sarà cura dell'Avvocato, oltre che inviare, a mezzo pec, il verbale con firma analogica della parte e apposizione della propria firma digitale, consegnare all'Organismo anche l'originale cartaceo sottoscritto con firma analogica propria e della parte.

9.10) L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente e le informazioni fornite in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo di informazioni personali o qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private.

9.11) In ogni caso conformemente a quanto disposto dall'art. 8 bis D.Lgs. 28/2010 l'Organismo provvederà alla conservazione e alla esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche in conformità a quanto stabilito dall'art. 43 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).



9.12) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo in ordine alla mediazione telematica si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 10 - NOMINA DI ESPERTI

10.1) Su concorde richiesta di tutte le parti e ove ritenuto opportuno il mediatore può avvalersi di un esperto. La nomina dell'esperto avviene su designazione concorde delle parti altrimenti viene scelto dal Responsabile dell'OMA tra i nominativi iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale di Firenze.

10.2) Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale di Firenze.

10.3) Il compenso dell'esperto sarà a carico diretto delle parti in solido e verrà corrisposto in eguale misura, salvo diverso accordo.

10.4) L'esperto incaricato è tenuto alla riservatezza.

10.5) Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione anche in deroga al dovere di riservatezza di cui all'art. 9 del D.Lgs. 28/2010. In tale caso la relazione del perito verrà valutata in giudizio ai fini probatori ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

ARTICOLO 11 - INVITO DI TERZE PARTI NELLA PROCEDURA

11.1) Qualora, nel corso della mediazione, emerga l'opportunità o la necessità di invitare altri soggetti a partecipare il mediatore, con il consenso delle parti già presenti, rinvia l'incontro comunicando alla Segreteria i dati del terzo, forniti dalla parte interessata, per provvedere alla convocazione.



11.2) Gli oneri della mediazione e ogni altro aspetto procedurale e/o amministrativo dovranno essere gestiti alla stregua di una mediazione con più parti.

ARTICOLO 12 MEDIAZIONE DELEGATA

12.1) Nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, le parti depositano copia dei rispettivi atti processuali e della ordinanza che invita le parti al tentativo di mediazione. Il mediatore non può riferire al giudice alcunché in ordine alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione.

ARTICOLO 13- RISERVATEZZA

13.1) Il mediatore, il personale di segreteria e dell'Organismo, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione sottoscrivono un'apposita dichiarazione d'impegno.

13.2) Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti

13.3) Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale né di giuramento decisorio. Le parti non possono chiamare



il mediatore, gli addetti dell'Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

ARTICOLO 14 – PROPOSTA DEL MEDIATORE

14.1) Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento oppure, come visto ai sensi dell'art. 8.2. del presente regolamento, in caso di mancato accordo, e solo qualora disponga degli elementi necessari.

14.2) Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010.

14.3) La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

14.4) Le parti, entro sette giorni, o nel maggior termine indicato dal mediatore, dovranno far pervenire alla segreteria dell'Organismo, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

ARTICOLO 15 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

15.1) Al presente regolamento è allegata la scheda di valutazione che viene consegnata a ciascuna delle parti al termine della procedura e da queste sottoscritta e immediatamente



restituita al mediatore ovvero alla segreteria. L'OMA, nella scelta del mediatore cui assegnare nuove procedure, potrà tenere conto anche del contenuto di tali valutazioni.

ARTICOLO 16 - INDENNITA'

16.1) Ciascuna parte che si avvale del servizio di mediazione, è obbligata a corrispondere l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento; l'obbligazione è solidale nei confronti dell'organismo. L'importo delle indennità viene aumentato di 1/5 in caso di formulazione della proposta nelle mediazioni facoltative. In caso di successo della mediazione viene aumentato in misura non superiore ad 1/4.

16.2) Le indennità dovranno essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo o di mancato accordo che conclude la procedura.

ARTICOLO 17 – DIRITTO DI ACCESSO

17.1) Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. La parte interessata presenta alla segreteria un'istanza scritta e motivata, sulla richiesta provvede l'O.d.C.

ARTICOLO 18 –PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E RELATIVO REGISTRO

AMMISSIONI

18.1) Il patrocinio a spese dello Stato è assicurato – esclusivamente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010, se è raggiunto l'accordo di mediazione - alla parte titolare di un reddito imponibile ai fini



dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dall'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

18.2) L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

18.3) L'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

18.4) Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

18.5) L'OMA tiene un Registro sul quale annota i procedimenti ammessi al patrocinio a spese dello stato con il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità che sarebbe spettata per l'attività svolta.

ARTICOLO 19 – RESPONSABILITA' DELLE PARTI

19.1) Rientrano nella esclusiva responsabilità delle parti:

- a) la valutazione della proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- b) la qualificazione della natura della controversia;



- c) la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- d) la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di patrocinio a spese dello stato;
- e) l'indicazione del valore della controversia;
- f) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- g) la completezza, legittimità e la veridicità della documentazione prodotta;
- h) la dichiarazione di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

19.2) L'Organismo non può essere, comunque, ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a: a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo; b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione da parte dell'istante dell'oggetto dell'istanza, del diritto tutelato e del luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

19.3) L'Organismo non potrà, inoltre, ritenersi responsabile per violazioni degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13 del presente Regolamento ascrivibili alle parti e/o ai loro eventuali difensori o a cause di forza maggiore.

ARTICOLO 20 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO

20.1) In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.



ARTICOLO 21 – RINVIO

21.1) Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Allegati al presente regolamento:

Tabella delle Indennità

Scheda di valutazione

Codice Etico